

Co.Re.Com. Cal./FG

DELIBERAZIONE N.72/13

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA-Cannizzaro xxx c/SKY ITALIA xxx

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Nella seduta del giorno 15 aprile 2013, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Manganaro	Presidente
Prof. Carmelo Carabetta	Componente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.Re.Com. Calabria;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.Re.Com." e ss.mm. e ii.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS., "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e ss.mm. e ii.;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 73/11/CONS., "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico" ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n.481;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 274/07/CONS., Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

l'istanza del 4 dicembre 2012, rubricata al prot. Co.Re.Com. Calabria n. 52766, con cui il sig. xxxx ne ha chiesto l'intervento per la definizione della controversia in essere con Sky Italia xxx, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons. e ss. mm. e ii.;

la nota del 12 dicembre 2012, prot. n. 54470, con cui il Responsabile del procedimento istruttorio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

Il sig xxxxxx ha dichiarato quanto segue:

nel mese di giugno 2010 ha avuto problemi con la ricezione dei programmi offerti da Sky, nello specifico i canali si vedevano ad intermittenza, nel senso che ogni due ore lo schermo si oscurava;

nel mese di luglio ha segnalato alla società il relativo malfunzionamento;

nel mese di marzo 2012, è pervenuto un sollecito di pagamento;

l'11 giugno 2012 è stato trasmesso formale reclamo a Sky, rimasto senza riscontro.

Per i suesposti motivi, l'istante l'1 novembre 2012, ha promosso presso questo Co.Re.Com., il tentativo di conciliazione, conclusosi con un verbale negativo, redatto ai sensi dell'art. 8, comma 3 del Regolamento di procedura, per mancata adesione dell'operatore.

Il 4 dicembre 2012, con l'istanza introduttiva del presente contenzioso, ribadendo le proprie doglianze ha richiesto il ritiro della pratica di recupero credito ed il contestuale annullamento della posizione debitoria, nonché gli indennizzi per il malfunzionamento dal mese di giugno al mese di novembre 2010 e per mancata gestione del reclamo.

In seguito a nota di avvio del procedimento del 12 dicembre 2012, parte convenuta, con memorie dell'11 gennaio 2013, ha controdedotto in ordine ai rilievi sollevati dal ricorrente, sostenendo:

in merito ai problemi di ricezione dei programmi offerti da Sky, nessuna segnalazione di malfunzionamento è mai pervenuta;

il sig. Cannizzaro non è stato mai regolare nei pagamenti: la fattura n. xxxx scaduta il 30 giugno 2009 è stata saldata il 24 giugno 2009, la fattura n. xxxxxx scaduta il 31 agosto 2009 è stata saldata l'1 ottobre 2009, la fattura n. xxxx scaduta il 30 giugno 2010 è stata saldata il 31 luglio 2010. La fattura n. xxxxxx scaduta il 30 settembre 2010 (canone di abbonamento di settembre e ottobre 2010) e la fattura n. xxxxxx scaduta il 30 novembre 2010 (canone di abbonamento Novembre 2010) non sono state saldate alle scadenze previste, bensì solo a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento di controparte e il conseguente avvio dell'azione legale di recupero del credito. Le fatture succitate sono state saldate mediante bonifici bancari eseguiti il 27 giugno 2012 ed l'1 agosto 2012;

con il reclamo dell'11 giugno 2012, è stato contestato un malfunzionamento del 2010, dopo oltre due anni dal disservizio. Peraltro, il contratto era stato già risolto per inadempimento;

i pagamenti avvenuti con bonifici del 27 giugno 2012 ed l'1 agosto 2012 hanno fatto ritenere la controversia conclusa per fatti concludenti e non necessitava risposta alcuna, considerato che il merito della richiesta oggetto del reclamo è stata superata;

riguardo gli apparecchi concessi in comodato d'uso se ne chiede la restituzione.

Con memoria di replica del 18 gennaio 2013, il ricorrente ha dichiarato di aver "eseguito alla perfezione la procedura di reclamo sky", chiamando il 199.100.400, anche se non può provare tali contatti telefonici;

al reclamo dell'11 giugno 2012, l'operatore avrebbe potuto comunicare: "la controversia si è ritenuta definita per fatti concludenti".

Motivi della decisione

1 In tema di rito.

In via preliminare, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 del Regolamento ed è, pertanto, proponibile ed ammissibile.

Appare, inoltre, utile dar conto del comportamento delle parti nella fase della conciliazione e, nello specifico, evidenziare che l'operatore convenuto non ha aderito all'udienza di conciliazione.

A seguito di istruttoria, questo Co.Re.Com. ha ritenuto non indispensabile disporre udienza di discussione, né le parti l'hanno richiesta.

2. Riguardo al merito.

2.1. Con riferimento al malfunzionamento e al credito insoluto

Preliminarmente, è opportuno evidenziare che dalla documentazione depositata agli atti, non risulta nessun reclamo dal quale desumere l'effettivo malfunzionamento nel periodo da giugno a novembre 2010, né tantomeno contestazioni, in seguito al disservizio subito, delle fatture afferenti al periodo de quo.

Ne consegue, che l'emissione della fattura n. xxxx, scaduta il 30 settembre 2010 (canone di abbonamento di settembre e ottobre 2010) e la fattura n. xxxxxx, scaduta il 30 novembre 2010 (canone di abbonamento Novembre 2010), saldate solo a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento, con bonifici bancari eseguiti il 27 giugno 2012 ed l'1 agosto 2012, era legittima ed il conseguente avvio dell'azione di recupero credito non poteva essere inaspettato, in quanto, l'irregolarità dei pagamenti è comprovata dal deposito della fattura xxxxxx, emessa il 5 novembre 2010, con la quale si invitava l'istante ad adempiere tempestivamente all'intero insoluto, ammontante a € 153,20.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, ne consegue che le richieste avanzate dalla parte istante non possono essere accolte.

L'istante è tenuto a restituire gli apparecchi concessi in comodato d'uso, dei quali nulla è stato contestato dall'istante nelle proprie memorie di replica.

3 Con riferimento alle spese di procedura

Per quanto sopra precisato, si ritiene equo compensare le spese della procedura di definizione.

Per tutto quanto sopra esposto;

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com., Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;

Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Il rigetto, nei termini di quanto già esplicito, dell'istanza presentata dal Sig. xxxxxxxx in data 4 dicembre 2012.
Le spese sono compensate tra le parti.
- 2) L'istante è tenuto a restituire gli apparecchi concessi in comodato d'uso;
- 3) E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/CONS.;
- 4) Come disposto dall'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259";
- 5) La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Co.Re.Com. Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;
- 6) SKY Italia xxxxxx è tenuta a comunicare a questo Co.Re.Com. l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione della medesima.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs. luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

I Componenti

f.to Prof. Carmelo Carabetta

f.to Dott. Gregorio Corigliano

Il Presidente

f.to Prof. Alessandro Manganaro

V. Il Direttore del Co.Re.Com.

f.to Avv. Rosario Carnevale